

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3806

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MICHIELON

Modifiche agli articoli 1748 e 1751-bis del codice civile
in materia di contratto di agenzia

Presentata l'8 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quella degli agenti di commercio è una categoria che conta in Italia circa 400.000 addetti.

Attraverso l'intermediazione commerciale passa il 70 per cento del prodotto interno lordo (PIL).

Gli ultimi dati dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) confermano che la offerta di rappresentanza costituisce il 40 per cento delle richieste di personale.

Tutto ciò sta a dimostrare che la professione di agente di commercio, se inserita in una normativa quadro adeguata alle nuove esigenze emergenti (concentrazione della distribuzione e della produzione, sviluppo del mercato, evoluzione delle stesse strategie della distribuzione), può rappre-

sentare per le nuove generazioni una importante fonte occupazionale.

È accaduto, però, che alla profonda evoluzione e trasformazione del mercato non ha fatto riscontro un pari adeguamento delle normative che disciplinano questa professione, anche per rendere possibile la sua qualificazione nella certezza del diritto.

Alcuni articoli del codice civile, come quelli di cui proponiamo la modifica, permettono ai preponenti di imporre all'agente di commercio una serie di norme vessatorie che lo umiliano professionalmente ed economicamente, senza alcuna certezza del diritto per questa professione: l'articolo 1748, secondo comma, del codice civile, ad esempio, permette ai preponenti

di derogare dal principio della territorialità. Tale articolo, infatti, recita testualmente: « La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente salvo che sia diversamente pattuito ».

Ciò permette ai preponenti di apporre clausole contrattuali nei mandati di agenzia che escludono dalla competenza dell'agente la migliore clientela della zona, i gruppi di acquisto ed i più importanti centri commerciali che vengono all'uopo definiti dalle stesse mandanti « clientela direzionale », con la quale esse si riservano un rapporto diretto.

Anche in tale caso, però, l'agente a cui si affida la zona viene obbligato all'esclusività ed, inoltre, a svolgere attività di servizio quali censimenti, ricerche di mercato, promozione di prodotti senza alcun compenso specifico.

Risulta evidente, quindi, che la richiesta di mercato della zona ed anche quella raccolta dalla « clientela direzionale » deriva dal lavoro dell'agente.

Si propongono, perciò, le seguenti modifiche all'articolo 1748 del codice civile:

a) al secondo comma sopprimere le parole: « salvo che sia diversamente pattuito »;

b) al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per le spese sostenute per prestazioni speciali espressamente richieste dal preponente. ».

Altresì, con il patto di non concorrenza post-contrattuale sino a due anni dopo la cessazione del rapporto senza alcun risarcimento o compenso, come previsto dall'articolo 1751-bis del codice civile, si costringe l'agente di commercio alla disoccupazione per l'intero periodo e ad essere espulso da un mercato che richiede costante aggiornamento e specializzazione.

Per quanto sopra esposto, si propone la modifica del primo periodo del primo comma dell'articolo 1751-bis, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « e deve prevedere una adeguata remunerazione per tutta la durata del divieto di concorrenza. ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 1748 del codice civile, le parole: « , salvo che sia diversamente pattuito. » sono soppresse.

2. Al quarto comma dell'articolo 1748 del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo che per le spese sostenute per prestazioni speciali espressamente richieste dal preponente. ».

ART. 2.

1. Al primo periodo del primo comma dell'articolo 1751-*bis* del codice civile, sono aggiunte, in fine, le parole: « e deve prevedere una adeguata remunerazione per tutta la durata del divieto di concorrenza. ».

